CLASSIFICAZIONE CONSIP: AMBITO PUBBLICO

ALLEGATO 9

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE

Il presente certificato è emesso in riferimento alle seguenti Polizze di Assicurazione:
<*barrare le polizze richieste per la specifica iniziativa:*

□ Polizza Responsabilità Civile verso terzi e dipendenti n. _____ Compagnia_____

□ Polizza Responsabilità Civile Professionale n. _____ Compagnia_____

□ Polizza Responsabilità Civile Prodotti n. _____ Compagnia_____>

X Polizza Cyber risk n. _____ Compagnia_____>

afferente/i il Contratto avente ad oggetto Contact Center in outsourcing per il Programma di Razionalizzazione degli Acquisti della P.A., stipulato da e/o nell'interesse di (*inserire denominazione dell'Aggiudicatario* _____) in conformità a quanto di seguito indicato.

DEFINIZIONI

SOCIETA'	l'Impresa assicuratrice
COMMITTENTE	Consip S.p.A.
CONTRAENTE	L'aggiudicatario dell'Appalto
ASSICURATO.	L'aggiudicatario dell'appalto, i suoi Amministratori, dirigenti e dipendenti, nonché subfornitori e subappaltatori.
OGGETTO DELLA GARANZIA.	Il servizio, la fornitura o l'opera oggetto dell'Appalto

CONDIZIONI GENERALI

Art. 1 Effetto e scadenza dell'Assicurazione
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del ……alle ore 24.00 del……

Art. 2 Novero dei terzi
Si considera nel novero dei terzi la Committente, i suoi dipendenti, subappaltatori e loro dipendenti. In caso di sinistro, la società non potrà eccepire nei confronti di detti terzi, riserve o eccezioni con riguardo agli Artt. 1892 e 1893 del cc, fatti salvi i diritti di rivalsa della Società.

Art. 3 Trasmissione di denuncia dei sinistri
Qualora la Committente fosse chiamata a rispondere per evento dannoso ascrivibile per legge all'Assicurato, è data a questa la facoltà di trasmettere direttamente la denuncia di sinistro alla Società.

Art. 4 Modifiche contrattuale, inadempienze
La Società si impegna a dare avviso scritto alla Committente, con raccomandata A.R. alla _____, Via _____ oppure via PEC all'indirizzo PEC _____ entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, di ogni modifica contrattuale in senso peggiorativo delle clausole previste dal presente documento, nonché di ogni inadempienza del Contraente/Assicurato che possa comportare la non operatività della garanzia anche con specifico riguardo al mancato pagamento del premio ai sensi dell'Art. 1901 del cc.
In tale specifico caso la Committente avrà facoltà di provvedere direttamente al pagamento del premio, entro un periodo di 60 giorni dal mancato versamento del premio da parte del Contraente/Assicurato, periodo durante il quale la Società si impegna a mantenere valida ed efficace la/le polizza/e di assicurazione.

Art. 5 Pagamento dei sinistri
I sinistri, indennizzabili ai sensi di polizza, verranno pagati direttamente al terzo danneggiato senza applicazione delle eventuali franchigie o scoperti contrattualmente previsti, che rimangono sempre a carico dell'Assicurato. In tal caso il terzo danneggiato ricevuto il pagamento rilascerà atto di completa liberatoria.
Solo con il benestare della Società l'Assicurato potrà indennizzare direttamente il terzo con l'intesa che successivamente la Società liquiderà il sinistro al proprio assicurato.

GARANZIE ASSICURATIVE - LIMITI DI INDENNIZZO

POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE CYBER

Ai termini qui di seguito viene attribuito il seguente significato:

Atto malevolo	Qualunque accesso non autorizzato al Sistema informatico dell'Assicurato, o Qualunque utilizzo non autorizzato del Sistema informatico dell'Assicurato, o Qualunque attacco denial of service (DoS) al Sistema informatico dell'Assicurato, o Qualunque non autorizzata introduzione, estrazione, riproduzione, trasmissione, cancellazione, divulgazione, danneggiamento, corruzione o modifica o indisponibilità di Dati contenuti nel Sistema informatico dell'Assicurato o utilizzati dal Sistema informatico dell'Assicurato.
Evento accidentale	Qualunque involontaria o non-intenzionale: Compromissione o perdita di Dati, o Parziale o completa indisponibilità del Sistema informatico dell'Assicurato.
Richiesta di risarcimento	Qualsiasi: - pretesa avanzata per iscritto, presentata sia in via giudiziale che extra-giudiziale, ivi compresi gli atti introduttivi di un procedimento giudiziario civile, amministrativo o arbitrale, relativa alla responsabilità dell'Assicurato; - procedimento penale o Indagine promossa nei confronti dell'Assicurato.
Violazione della sicurezza:	Qualunque Atto malevolo, o Qualunque Evento accidentale.

Violazione della confidenzialità di dati personali	Qualsiasi accesso non autorizzato, uso, divulgazione o trasmissione, perdita o corruzione di Dati personali sotto la cura, custodia o controllo dell'Assicurato, o Qualsiasi provata o presunta non conformità dell'Assicurato nell'adempiere ad una Regolamentazione riguardo i dati personali.
Periodo di Osservazione.	Il periodo indicato all'art. 4 - Validità temporale successivo alla scadenza del Periodo Assicurativo, nel quale può essere notificata all'Assicuratore una Richiesta di Risarcimento avanzata nei confronti dell'Assicurato per la prima volta durante il Periodo di osservazione in relazione ad eventi occorsi nel Periodo).

Art. 1 Oggetto dell'Assicurazione

L'Assicuratore indennizzerà all'Assicurato, o pagherà in nome e per conto dell'Assicurato, i Costi di difesa e i Danni derivanti da una qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata da un Terzo contro l'Assicurato, durante il Periodo Assicurativo, o nel Periodo di Osservazione, a seguito di una Violazione della sicurezza o una Violazione della confidenzialità di dati personali.

Art. 2 – Responsabilità derivante dai media

L'Assicuratore indennizzerà all'Assicurato, o pagherà in nome e per conto dell'Assicurato, i Costi di difesa e i Danni derivanti da una qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata da un Terzo contro l'Assicurato, durante il Periodo Assicurativo, o nel Periodo di Osservazione ci cui all'Art. 4 Validità temporale, come risultato di qualsiasi riproduzione, pubblicazione, comunicazione, informazione o contenuto digitale pubblicato sul sito internet dell'Assicurato e/o sui siti di social networking, afferente a qualunque atto, errore, omissione o Violazione della sicurezza, come di seguito elencato:

Diffamazione, calunnia o danno della reputazione di una persona fisica o giuridica,

Violazione di qualsiasi diritto sulla proprietà intellettuale, copyright, slogan, marchio commerciale, ditta, licenza, brevetto, idea, informazione o nome del dominio,

Violazione della privacy e/o diritto di immagine,

a) Furto d'identità, inteso come un utilizzo indebito, totale o parziale, dei Dati personali di un individuo con l'obiettivo di danneggiarne la reputazione od ottenere del denaro o dei vantaggi.

Art. 3 Massimale

€ 1.000.000 per annualità assicurativa

Art. 4 - Validità temporale
Copertura in forma “Claims Made”

La copertura “Responsabilità civile cyber” contenuta nella presente Polizza è prestata in forma claims made e, pertanto, la garanzia è valida per le Richieste di risarcimento avanzate all’Assicurato per la prima volta da un Terzo durante il Periodo assicurativo o durante il Periodo di osservazione di 24 mesi in relazione ai danni occorsi dalla data di inizio del servizio oggetto dell’appalto.